

REGOLAMENTO

DEI CIMITERI COMUNALI

DEL NUOVO COMUNE DI

BIOGGIO

REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 21.06.2005

REGOLAMENTO DEI CIMITERI COMUNALI

INDICE

Indice delle abbreviazioni e delle fonti	5
CAPITOLO I	6
Disposizioni generali	6
<i>Art. 1 Campo d'applicazione</i>	6
<i>Art. 2 Amministrazione</i>	6
<i>Art. 3 Sorveglianza</i>	6
CAPITOLO II	7
Polizia	7
<i>Art. 4 Orari di apertura</i>	7
<i>Art. 5 Circolazione</i>	7
<i>Art. 6 Animali</i>	7
<i>Art. 7 Rifiuti</i>	7
<i>Art. 8 Divieto di commercio</i>	7
<i>Art. 9 Divieto lavori nei giorni festivi</i>	7
<i>Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni</i>	8
CAPITOLO III	9
Servizi funebri.....	9
<i>Art. 11 Generalità</i>	9
<i>Art. 12 Orari</i>	9
<i>Art. 13 Percorso</i>	9
CAPITOLO IV	10
Camera mortuaria	10
<i>Art. 14 Disposizioni</i>	10
<i>Art. 15 Concessione</i>	10
<i>Art. 16 Orari di apertura</i>	10
CAPITOLO V	11
Suddivisione dei cimiteri.....	11
<i>Art. 17 Norme tecniche</i>	11
<i>Art. 18 Suddivisione dei luoghi di sepoltura</i>	11
<i>Art. 19 Distinzione delle sepolture</i>	11
CAPITOLO VI	12
Concessioni e tasse	12
<i>Art. 20 Autorizzazione</i>	12
<i>Art. 21 Diritti di tumulazione</i>	12
CAPITOLO VII	13
Inumazioni	13
<i>Art. 22 Procedura</i>	13
<i>Art. 23 Divieti</i>	13
<i>Art. 24 Dimensioni delle fosse</i>	13
<i>Art. 25 Inumazioni provvisorie</i>	13
<i>Art. 26 Urne cinerarie</i>	13
<i>Art. 27 Feretri</i>	14
CAPITOLO VIII	15
Esumazioni	15
<i>Art. 28 Specie d'esumazioni</i>	15
<i>Art. 29 Avviso per le esumazioni ordinarie</i>	15

<i>Art. 30 Autorizzazione per esumazioni straordinarie</i>	15
CAPITOLO VIII	16
Aree per sepolture ventennali.....	16
<i>Art. 31 Definizione</i>	16
<i>Art. 32 Concessioni</i>	16
<i>Art. 33 Contrassegni delle sepolture</i>	16
CAPITOLO IX	17
Cinerario.....	17
<i>Art. 34 Definizione</i>	17
<i>Art. 35 Concessione</i>	17
<i>Art. 36 Occupazione loculi e chiusura</i>	17
CAPITOLO X.....	18
Colombario	18
<i>Art. 37 Reparti e concessioni</i>	18
<i>Art. 38 Bara</i>	18
<i>Art. 39 Occupazione loculi e chiusura</i>	18
CAPITOLO XI	19
Tombe di famiglia	19
<i>Art. 40 Reparti</i>	19
CAPITOLO XII	20
Cappelle private	20
<i>Art. 41 Concessione</i>	20
Cappelle private esistenti ⁴	20
<i>Art. 42 Tumulazioni</i>	20
<i>Art. 43 Bara</i>	20
<i>Art. 44 Esumazioni</i>	20
CAPITOLO XIII	21
Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate	21
<i>Art. 45 Limitazioni dei diritti dei concessionari</i>	21
<i>Art. 46 Autorizzazioni per opere funerarie</i>	21
<i>Art. 47 Dimensioni dei monumenti</i>	21
<i>Art. 48 Responsabilità per le costruzioni</i>	22
<i>Art. 49 Opere non conformi</i>	22
<i>Art. 50 Fondamenta</i>	22
<i>Art. 51 Manutenzione delle opere</i>	22
<i>Art. 52 Piantagioni e fiori</i>	22
<i>Art. 53 Termine delle concessioni</i>	22
<i>Art. 54 Abbandono di tombe</i>	23
<i>Art. 55 Rinuncia di concessione</i>	23
CAPITOLO XII	24
Disposizioni transitorie e finali	24
<i>Art. 56 Contravvenzioni</i>	24
<i>Art. 57 Applicazione contestazioni</i>	24
<i>Art. 58 Diritto suppletorio</i>	24
<i>Art. 59 Abrogazione</i>	24
<i>Art. 60 Entrata in vigore</i>	24
REGOLAMENTO TARIFFARIO.....	25
<i>Art. 61 Base legale</i>	25
<i>Art. 62 Fatturazione</i>	25

<i>Art. 63 Procedura d'incasso.....</i>	25
TARIFFE PER POSTI A TEMPO DETERMINATO	26
<i>Art. 64 Inumazioni per adulti e bambini</i>	26
TARIFFE PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO	26
<i>Art. 65 Tasse per inumazioni nei campi.....</i>	26
<i>Art. 66 Tasse per inumazioni nel colombario in loculi per salme e celle per urne cinerarie</i>	26
Art. 67 TASSE DIVERSE	27

Indice delle abbreviazioni e delle fonti

LOC	Legge organica comunale del 10 marzo 1987 - edizione novembre 2003
LEF	Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889
Lsan	Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989
DE	Decreto esecutivo concernente l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961
	Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961
	Regolamento del Consorzio Cimitero di Santa Maria dei comuni di Cimo e Iseo del 2 marzo 1972 e successive modifiche
	Regolamento del cimitero comunale del Comune di Bosco Luganese del 23 dicembre 1970 e successive modifiche
	Regolamento organico e tariffario del Cimitero del Comune di Bioggio del 2 novembre 1981

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dei cimiteri comunali tenuto conto delle disposizioni cantonali e federali in materia e riservate le competenze del medico delegato.

² Il presente Regolamento non è applicabile al cimitero consortile di Santa Maria d'Iseo.

Art. 2 Amministrazione

¹ I cimiteri sono amministrati dal municipio per il tramite dell'Ufficio tecnico comunale;

² L'Ufficio tecnico provvede alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento e al controllo sull'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dalle concessioni.

Art. 3 Sorveglianza

I cimiteri, di regola, non sono sorvegliati.

CAPITOLO II

Polizia

Art. 4 Orari di apertura

Gli orari di apertura e di chiusura sono stabiliti dal municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale del cimitero.

Art. 5 Circolazione

¹ Ai cimiteri si può accedere unicamente a piedi, ad eccezione delle persone disabili.

² L'accesso con materiale e mezzi di trasporto per la costruzione di tombe e di monumenti è concesso unicamente previa presentazione del progetto approvato e della relativa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 6 Animali

Nei cimiteri non è consentito introdurre animali. L'inosservanza è punita con la multa a norma dell'art. 145 LOC.

Art. 7 Rifiuti

¹ Tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia e dalla manutenzione delle tombe, devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

² I materiali edili provenienti dalle costruzioni di privati devono essere sollecitamente rimossi a cura e a spese dell'esecutore dei lavori.

Art. 8 Divieto di commercio

Nei cimiteri è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori o esporre insegne ed avvisi pubblicitari.

Art. 9 Divieto lavori nei giorni festivi

¹ Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

² Qualsiasi lavoro da parte dei privati deve essere eseguito durante l'orario normale di lavoro. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio tecnico comunale in casi giustificati.

Art. 10 Danneggiamenti o manomissioni

¹ Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati dalla natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori.

² E' esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

³ L'autore di danneggiamenti e manomissioni ai cimiteri è punito con la multa secondo l'art. 145 LOC, riservata l'azione penale.

CAPITOLO II

Servizi funebri

Art. 11 Generalità

Il servizio funebre deve avvenire tramite una ditta del ramo debitamente autorizzata dal Dipartimento competente, con attrezzatura idonea e in conformità al Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961.

Art. 12 Orari

- ¹ I giorni e gli orari dei funerali sono fissati dal municipio con ordinanza.
- ² Non sono autorizzati funerali la domenica e nei giorni festivi riconosciuti.
- ³ Il Municipio può concedere eccezioni per casi particolari.

Art. 13 Percorso

Il trasporto dal domicilio, dalla Chiesa o dall'obitorio al cimitero deve avvenire tramite la via più breve e di regola seguendo il percorso determinato dal municipio.

CAPITOLO III

Camera mortuaria

Art. 14 Disposizioni

¹ Il cimitero di Bioggio dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme in attesa dell'inumazione o di eventuali indagini.

² In quest'ultimo caso il municipio provvede ad adottare le misure necessarie.

³ L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme, sono completamente a carico del committente.

Art. 15 Concessione

¹ L'utilizzo della camera mortuaria è soggetta ad autorizzazione da richiedere all'Ufficio tecnico comunale al momento del decesso.

² L'autorizzazione può essere negata qualora l'utilizzo è già stato concesso per altre salme;

³ L'utilizzo è pure soggetto ad una tassa applicabile secondo il tariffario del presente Regolamento.

Art. 16 Orari di apertura

¹ La camera mortuaria, di regola, è aperta dalle ore 09:00 alle ore 20:00.

² Il municipio ha la facoltà di gestire il prolungamento dell'orario.

CAPITOLO IV

Suddivisione dei cimiteri

Art. 17 Norme tecniche

Il municipio allestisce il Piano generale dei cimiteri, accompagnato dalle normative tecniche.

Art. 18 Suddivisione dei luoghi di sepoltura

L'area dei cimiteri è così suddivisa:

- a) campi per sepolture comuni:
 - tombe per adulti;
 - tombe per bambini fino all'età di 10 anni;
- b) campi per sepolture private (con diritto di costruire cripte sotterranee);
- c) colombario (solo cimitero di Bioggio);
- d) cinerario;
- e) ossario comune destinato ad accogliere, in uno spazio comune, tutti i resti mortali ridotti allo stato di scheletro;
- f) tombe di famiglia esistenti;
- g) cappelle.

Art. 19 Distinzione delle sepolture

Le sepolture si distinguono in:

- a) gratuite, con concessione temporanea ventennale (campo comune);
- b) a pagamento, con concessione temporanea o a tempo indeterminato.

CAPITOLO V

Concessioni e tasse

Art. 20 Autorizzazione

¹ Nessuna salma può essere tumulata nei cimiteri comunali senza l'autorizzazione del municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

² Di regola: le salme di cittadini del vecchio comprensorio di Bioggio sono tumulate nel cimitero di Bioggio; le salme di cittadini del vecchio comprensorio di Bosco Luganese sono tumulate nel cimitero della frazione stessa; le salme di cittadini del vecchio comprensorio di Cimo sono tumulate nel cimitero consortile di Santa Maria d'Iseo.

Art. 21 Diritti di tumulazione

¹ Nei cimiteri comunali, richiamato l'art. 20.2, sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) delle persone decedute fuori dal Comune ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale;
- c) degli attinenti del Comune;
- d) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruanti del diritto ad una sepoltura in una tomba di famiglia.

² Per casi particolari e motivati il municipio può concedere sepoltura di altre persone.

CAPITOLO VI

Inumazioni

Art. 22 Procedura

- ¹ Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.
- ² Di principio le inumazioni sono vietate nei giorni festivi riconosciuti.
- ³ I feretri destinati alla sepoltura devono essere di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm.

Art. 23 Divieti

- ¹ Per le inumazioni in terra è vietato l'uso di casse metalliche, di zinco o di legno duro.
- ² Le salme che a causa di trasporto da altro Cantone o dall'estero o a causa di malattie infettive, si trovano racchiuse in casse metalliche o di legno forte, se non inumate in cappelle o tombe di famiglia, devono essere poste in loculi.

Art. 24 Dimensioni delle fosse

- ¹ Le tombe devono avere le seguenti dimensioni:
 - a) per adulti: da ml 1.80 a ml 2.30 di lunghezza in superficie, da ml 0.80 a ml 1 di larghezza in superficie e ml 1.80 di profondità, a seconda delle tipologie esistenti;
 - b) per bambini fino all'età di 10 anni: ml 1.50 di lunghezza in superficie, ml 0.60 di larghezza in superficie e ml 1.50 di profondità;
- ² Per la sepoltura di due salme della stessa famiglia in un'unica tomba è concessa a condizione che siano sovrapposte. La prima salma deve essere inumata a una profondità di ml 2.20 per gli adulti e a ml 1.90 per i bambini.

Art. 25 Inumazioni provvisorie

Per le inumazioni provvisorie è richiesto il cofano di zinco; esse sono autorizzate per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 26 Urne cinerarie

- ¹ Le urne cinerarie devono essere di metallo o di materiale infrangibile, ermeticamente chiuse e possono contenere solo le ceneri di una salma.
- ² Esse potranno essere depositate anche nelle tombe.

³ Per la posa nelle fosse deve essere costruito, a spese degli interessati, l'apposito loculo in muratura.

⁴ In superficie è autorizzata la posa di un'unica urna cineraria convenientemente ancorata per il periodo concesso per il defunto inumato nella fossa. Scaduto il termine, l'urna deve essere collocata nei loculi.

Art. 27 Feretri

Un feretro non può contenere che una salma. Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

CAPITOLO VII

Esumazioni

Art. 28 Specie d'esumazioni

- ¹ Le esumazioni sono di due specie: ordinarie e straordinarie.
- ² Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo la scadenza della concessione. In ogni caso qualsiasi esumazione ordinaria non può avvenire prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.
- ³ Le esumazioni straordinarie si possono fare in ogni tempo, riservati i disposti di legge.

Art. 29 Avviso per le esumazioni ordinarie

- ¹ La data delle esumazioni ordinarie è pubblicata per un periodo di almeno 15 giorni agli albi comunali e sul Foglio ufficiale.
- ² I parenti, per quanto è possibile, sono avvertiti singolarmente, con avviso a un solo membro della famiglia, per sè e per i parenti interessati.
- ³ L'incaricato comunale iscrive nell'apposito registro le risultanze di ogni singola esumazione sotto forma di verbale e firmato dai parenti. In assenza di questi, si riterranno senz'altro come accettate le iscrizioni a registro.

Art. 30 Autorizzazione per esumazioni straordinarie

- ¹ Nessuna esumazione straordinaria può essere concessa senza l'autorizzazione scritta delle competenti autorità cantonali che deve essere richiesta al Dipartimento competente, direttamente dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.
- ² La materia è regolata dal Decreto esecutivo concernente l'esumazione e il trasporto di salme del 16 gennaio 1961.
- ³ Salvo in caso d'inchieste dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.
- ⁴ Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del municipio.
- ⁵ Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.

CAPITOLO VIII

Aree per sepolture ventennali

Art. 31 Definizione

¹ Sono considerate aree per sepolture ventennali quelle concesse come tali e così indicate sul piano del cimitero.

² I campi per le sepolture si suddividono in:

- a) tombe singole e tombe per bambini;
- b) tombe doppie.

Art. 32 Concessioni

¹ Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal municipio.

² La concessione di ogni area in campo ventennale può essere gratuita o a pagamento secondo il tariffario del presente Regolamento.

³ La durata della concessione è di 20 anni, di regola non rinnovabile. Il municipio decide sulle necessità d'esumazione.

Art. 33 Contrassegni delle sepolture

Nei campi comuni non è obbligatoria la posa di monumenti. La particella occupata, a spese degli interessati, deve essere tuttavia delimitata con cordoni in pietra e deve indicare il nome e cognome del defunto, la data di nascita e del decesso ed una croce o altro segno pertinente, secondo le tipologie esistenti. Non sono permesse altre iscrizioni.

CAPITOLO IX

Cinerario

Art. 34 Definizione

¹ Nei cinerari sono a disposizione i loculi destinati ad accogliere le urne cinerarie.

² E' ammessa la prenotazione della fila senza diritto di scelta del loculo.

Art. 35 Concessione

Il loculo è assegnato a tempo indeterminato, in ordine progressivo e per fila, al momento del decesso o di un'esumazione⁷.

Art. 36 Occupazione loculi e chiusura

¹ A chiusura dei loculi è posata una lastra fornita dal Comune.

² Su di essa è applicato il nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte ed una croce o altro segno pertinente, secondo le tipologie esistenti. Non sono permesse altre iscrizioni.

³ E' pure permessa l'applicazione di un medaglione con fotografia e un vaso portafiori, secondo le tipologie esistenti.

⁴ Le spese derivanti da quanto sopra sono a carico del richiedente.

⁷Modifica del 19.12.2005 (ratificata dalla Sezione Enti locali il 28.03.2006)

CAPITOLO X

Colombario

Art. 37 Reparti e concessioni

¹ Il colombario del cimitero di Bioggio dispone di loculi a pagamento per l'inumazione, a tempo indeterminato, delle salme e sono assegnati secondo la disponibilità e la progressione risultante al momento della richiesta a seguito di decesso.

² La tassa di concessione è fissata dal tariffario del presente Regolamento.

Art. 38 Bara

¹ E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro.

² La bara deve essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

³ A carico del concessionario è posta sotto la bara una bacinella metallica fornita dal Comune.

Art. 39 Occupazione loculi e chiusura

Per la chiusura dei loculi fanno stato le disposizioni dell'art. 36.

CAPITOLO XI

Tombe di famiglia

Art. 40 Reparti

- ¹ Nei campi a tempo indeterminato e a ciò destinati, secondo il piano generale del cimitero, possono essere costruite tombe singole o al massimo doppie.
- ² I posti sono assegnati secondo la progressione risultante al momento della prima richiesta in seguito a decesso.
- ³ Nelle tombe possono essere sovrapposte fino ad un massimo di quattro salme, di regola membri della stessa famiglia.
- ⁴ Le tombe devono essere costruite a regola d'arte, intonacate internamente con cemento ed ermeticamente chiuse.
- ⁵ La concessione soggiace alle tasse per inumazione nei campi definite dall'art. 65 del tariffario del presente Regolamento in funzione dei posti destinati ad accogliere le salme che dispone la tomba di famiglia al momento della prima richiesta in seguito a decesso.²

² *Modifica del 19.12.2005 (ratificata dalla Sezione Enti locali il 29.03.2006)*

CAPITOLO XII

Cappelle private

Art. 41 Concessione

La costruzione di cappelle non è più autorizzata.³

*Cappelle private esistenti*⁴

Per le cappelle private esistenti e a suo tempo concesse sulla base dei Regolamenti precedenti, sono applicabili le seguenti disposizioni.

Art. 42 Tumulazioni

¹ Hanno diritto alla tumulazione nella cappella il proprietario e la sua famiglia, salvo disposizioni particolari del proprietario stesso.

² Qualsiasi tumulazione deve essere comunicata preventivamente all'autorità comunale.

Art. 43 Bara

E' obbligatorio l'uso della bara di zinco con doppio fondo, saldata e protetta da un feretro in legno duro. La bara deve essere provvista di almeno una valvola di spurgo.

Art. 44 Esumazioni

Quando in una cappella risultano occupate tutte le celle, è facoltà del proprietario far ritirare i resti delle salme, sepolte da oltre 20 anni, in un'urna speciale. previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria cantonale.

^{3 e 4} Modifiche del 19.12.2005 (ratificate dalla Sezione Enti locali del 28.03.2006)

CAPITOLO XIII

Diritti ed obblighi derivanti ai privati dalle concessioni accordate

Art. 45 Limitazioni dei diritti dei concessionari

¹ Ogni tipo di concessione conferisce al concessionario unicamente un diritto di superficie per il periodo determinato dal presente Regolamento, ma non la proprietà del terreno.

² È facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi particella concessa, quando ciò sia necessario per l'ampliamento o per le modificazioni topografiche dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

³ Verificandosi questo caso, il municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed il Comune esegue a sue spese la ricostruzione della tomba ed il trasporto del monumento, nonché la traslazione della salma.

⁴ In caso di soppressione dei cimiteri o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari e tutti gli obblighi del Comune nei loro confronti. Al Comune rimane l'obbligo di traslare le salme e i resti di salme nel nuovo cimitero, dove i privati dovranno, se così vorranno, rinnovare le concessioni pagando i nuovi diritti.

⁵ Il Comune è sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento delle spese sostenute dai concessionari per la costruzione delle cappelle, delle tombe e dei monumenti che saranno soppressi, così come da ogni spesa derivante dal trasporto di monumenti ad altro cimitero, dall'eventuale ricostruzione di tombe e monumenti e da qualsivoglia altro onere.

Art. 46 Autorizzazioni per opere funerarie

¹ Il collocamento di lapidi, monumenti e ricordi di qualsiasi natura, deve essere autorizzato dal municipio previa presentazione del relativo progetto, anche per le sepolture temporanee.

² I progetti, firmati dal progettista e dal concessionario, devono essere presentati in duplice copia.

³ Queste opere non possono essere lavorate o incise all'interno dei cimiteri ad eccezione dei piccoli interventi di restauro o di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguiti altrove.

Art. 47 Dimensioni dei monumenti

¹ I monumenti, le croci ed altri segni funebri nei posti comuni non devono superare l'altezza di 1,40 ml. Per il cimitero della frazione di Bosco Luganese, l'altezza massima è limitata a 1.20 ml.

² Il cordolo di contorno o la lastra di copertura non devono superare la lunghezza di ml 1.80, la

larghezza di ml 0.80 e l'altezza di ml 0.15.

Art. 48 Responsabilità per le costruzioni

¹ L'esecuzione delle opere, deve essere affidata a imprese qualificate.

² Si ritengono responsabili in solido il concessionario e l'assuntore dei lavori per eventuali inosservanze del presente Regolamento e per danni causati, nel corso dei lavori, alla proprietà comunale e ad opere private.

Art. 49 Opere non conformi

¹ Non è permesso occupare con i cordoni, con le lapidi e con i monumenti, maggior spazio di quello prescritto e concesso.

² Qualunque opera eseguita o collocata sulla tomba non conforme alle norme stabilite, deve essere rimossa immediatamente.

Art. 50 Fondamenta

Tutte le lapidi, cordoni e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta, secondo le regole dell'arte.

Art. 51 Manutenzione delle opere

¹ Le cappelle, i sepolcri, i monumenti, le lapidi e in genere qualunque ornamento funebre, devono essere mantenuti sempre in buono stato, a cura e a spese del concessionario.

² In caso d'inosservanza, l'ufficio tecnico comunale intima agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

³ Se gli stessi non provvedono entro il termine fissato, il Comune può intervenire addebitando la spesa al concessionario.

⁴ È fatta riserva di quanto previsto per le tombe che risultano abbandonate.

Art. 52 Piantagioni e fiori

¹ Sulle tombe possono essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purchè mantenuti in modo tale da non ramificare oltre lo spazio assegnato nè superare l'altezza di 0.80 ml.

² Lo spazio tra le fosse deve essere in ogni modo salvaguardato.

³ È vietata in modo assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto e la coltivazione di fiori ed arbusti spinosi.

⁴ Ai privati è vietato collocare intorno alle tombe, sia in terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

Art. 53 Termine delle concessioni

¹ Al termine della concessione di una tomba individuale o collettiva tutto ciò che è posto sulla tomba stessa resta di proprietà dei parenti del concessionario, i quali devono provvedere, entro 30 giorni, alla

rimozione.

² Nel caso d'inosservanza, il Comune provvede allo spurgo e all'allontanamento del materiale, disponendone come meglio ritiene, addebitando le spese ai parenti.

³ Allo scadere della concessione di colombari, cellette ossario o cinerario, se non disposto altrimenti dai parenti, i resti sono riposti nell'ossario comune.

Art. 54 Abbandono di tombe

¹ Per le tombe, i loculi o i sepolcreti che risultano abbandonati, il Comune pubblica un avviso sul Foglio ufficiale cantonale invitando gli eventuali parenti a far valere i loro diritti entro un anno.

² Trascorso infruttuoso il termine, il Comune rientra in possesso della concessione e i resti sono depositi in una cella ossario.

³ I monumenti funebri e gli accessori sono rimossi e distrutti.

Art. 55 Rinuncia di concessione

¹ Nel caso di rinuncia a una particella o a una cella, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso dell'importo pagato.

² Il posto rimasto libero torna in possesso del Comune.

CAPITOLO XII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 Contravvenzioni

Qualsiasi infrazione alle prescrizioni del presente Regolamento e alle disposizioni cantonali sui cimiteri è punita con multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.-- da applicarsi dal municipio, riservate l'azione penale e di risarcimento dei danni.

Art. 57 Applicazione contestazioni

¹ L'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento compete al municipio. Lo stesso è pure competente per decidere sulle contestazioni relative all'interpretazione del Regolamento, del tariffario e del Piano generale dei cimiteri.

² Contro le decisioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini di legge.

Art. 58 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia.

Art. 59 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia degli ex Comuni di Bioggio e di Bosco Luganese nonchè ogni altra normativa incompatibile o contraria.

Art. 60 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

REGOLAMENTO TARIFFARIO

Art. 61 Base legale

Il presente Regolamento tariffario è parte integrante del Regolamento dei cimiteri del nuovo Comune di Bioggio che costituisce la sua base legale.

Art. 62 Fatturazione

¹ La fatturazione avviene al momento della concessione.

² Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione.

³ Eventuali reclami sulla fatturazione o altro, devono essere notificate al municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

⁴ La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

⁵ Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

Art. 63 Procedura d'incasso

Il Comune, dopo i richiami, indirizza all'utente in ritardo con il pagamento, un'ultima diffida intimandogli un ultimo termine di pagamento. Trascorso infruttuoso questo termine è avviata la procedura esecutiva.

TARIFFE PER POSTI A TEMPO DETERMINATO

Le presenti tariffe per posti a tempo determinato e indeterminato e le tasse diverse non sono applicabili per il cimitero di Santa Maria d'Iseo per il quale valgono le disposizioni vigenti del Regolamento del Consorzio Cimitero di Santa Maria dei comuni di Cimo e Iseo.

Art. 64 Inumazioni per adulti e bambini

Tasse di concessione per adulti e bambini nei Campi, cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese

Tassa di concessione per domiciliati	gratuita
Tassa di concessione per non domiciliati	fr. 500.--

TARIFFE PER POSTI A TEMPO INDETERMINATO

Art. 65 Tasse per inumazioni nei campi

Tasse di concessione nei Campi, cimiteri di Bioggio e di Bosco Luganese

Tassa di concessione per domiciliati (per posto)	fr. 800.--
Tassa di concessione per non domiciliati (per posto)	fr. 1'500.--

Art. 66 Tasse per inumazioni nel colombario in loculi per salme e celle per urne cinerarie

Cimitero di Bioggio

Tasse di concessione nel colombario, loculi per salme, settori 1-4 e 8-9

Tassa di concessione per domiciliati	fr. 1'300.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 1'500.--	file centrali

Tassa di concessione per non domiciliati	fr. 2'000.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 2'200.--	file centrali

Tasse di concessione nel cinerario, celle per urne cinerarie, settore A-H

Tassa di concessione per domiciliati:	fr. 500.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 300.--	fila soffitto 2 posti, settore A+E
	fr. 700.--	file centrali

Tassa di concessione per non domiciliati:	fr. 800.--	fila pavimento e fila soffitto
	fr. 600.--	fila soffitto 2 posti, settore A+E
	fr. 1'000.--	file centrali

Cimitero di Bosco Luganese

Tasse di concessione nel cinerario, celle per urne cinerarie

Tassa di concessione per domiciliati:	fr. 500.--	fila in basso
	fr. 700.--	file superiori
Tassa di concessione per non domiciliati:	fr. 800.--	fila in basso
	fr. 1'000.--	file superiori

La tassa di concessione comprende la chiusura del loculo e la posa della lastra in marmo.

Art. 67

TASSE DIVERSE

a) tasse per cornici (fotografia esclusa) e per vaso portafiori, bacinelle:	secondo i prezzi correnti
b) tassa giornaliera per uso camera mortuaria	fr. 50.--
c) tassa per posa urne e cassette in tombe esistenti	fr. 200.--
d) tassa d'inumazione in tombe private di salme di non attinenti e non domiciliati	fr. 300.--
e) tassa di cancelleria per approvazione progetti	fr. 50.--
f) tassa d'inumazione provvisoria	fr. 300.--
g) tassa per posa monumenti, fosse semplici	fr. 150.--
h) tassa per posa monumenti, fosse doppie	fr. 300.--

Per quanto non contemplato dal capitolo tasse diverse, fanno stato i prezzi correnti vigenti al momento della richiesta specifica.

Approvato dal Consiglio comunale nella sua seduta del 21 giugno 2005

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:

Il Segretario:

Rosamaria Corsani

Massimo Perlasca

Approvato dal Municipio con RM No. 883/05 del 12 maggio 2005

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione del 27 settembre 2005